

## Novità legislativa

### **STRALCIO DI CREDITI NELL'AMBITO DI ACCORDI EX ART. 182 BIS L.F. E DI PIANI ATTESTATI EX ART. 67, TERZO COMMA, LETT. D), L.F.: DETRAIBILITÀ DELL'IVA CORRISPONDENTE ALLA VARIAZIONE CONSEGUENTE ALLO STRALCIO. IL PUNTO SULLA DETRAIBILITÀ DELL'IVA IN CASO DI PROCEDURE CONCORSUALI.**

Aderire ad accordi di stralcio dei crediti nell'ambito di accordi ex art. 182 bis e di piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. è ora più conveniente, essendo possibile procedere alla detrazione dell'IVA corrispondente alla variazione conseguente allo stralcio anche nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data di emissione della fattura relativa al credito oggetto di stralcio.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate in materia di detraibilità dell'IVA relativa a crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale (decisamente penalizzante per i creditori) è stata di recente sottoposta a revisione critica sulla base di una interpretazione della normativa vigente operata con riferimento ai principi contenuti negli artt. 90 e 185 della Direttiva 2006/112/CE, che ha portato alla emanazione della "Norma di comportamento n. 192" dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Sino al novembre scorso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del DPR 26.10.1972 n. 633, la facoltà di emettere una nota di variazione ai fini IVA era limitato a ipotesi tassative; in particolare, l'operazione per la quale era stata emessa fattura doveva essere venuta meno in tutto o in parte, o doveva essersene ridotto l'ammontare imponibile in conseguenza di:

- dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
- mancato pagamento, totale o parziale, a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose;
- applicazione di abbuoni o sconti contrattualmente previsti.

Il comma 3 della medesima norma prevedeva altresì: *"le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti....."*. In altre parole, il raggiungimento di un accordo di stralcio tra debitore e creditore poteva giustificare l'emissione della nota di variazione IVA solamente se concluso entro l'anno dall'emissione della fattura, con la conseguenza che -una volta decorso tale termine temporale- il creditore non poteva più beneficiare della detraibilità dell'IVA sulla parte di imponibile oggetto di stralcio.

La nuova versione dell'art. 26, introdotta dall'art. 31, comma 1, D. Lgs. 21.11.2014 n. 175, stabilisce

invece che, nel caso in cui per il credito vantato sia stata già emessa fattura, l'importo oggetto di stralcio **a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese** può essere oggetto di nota di credito e il creditore ha **diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta (IVA) corrispondente alla variazione**, registrandola a norma dell'art. 25.

In altre parole, in ipotesi di formalizzazione di stralci nell'ambito di accordi ex art. 182 bis o di piani attestati ex art. 67 L.F., non esiste più il limite temporale annuale, che rimane invece fermo per le ipotesi di riduzione del credito imponibile conseguente ad accordi di stralcio operati al di fuori degli strumenti previsti dagli artt. 182 bis e 67, terzo comma, lett. d), L.F..

Fermo restando quanto sopra, è importante ricordare che, stante il richiamo all'art. 19, anche per le ipotesi di riduzione del credito imponibile conseguenti ad accordi di stralcio contenuti in accordi ex art. 182 bis e piani ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F., **il diritto alla detrazione dell'imposta..... può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.....**".

Per quanto riguarda gli stralci previsti nell'ambito di piani attestati, occorre sottolineare che la norma prevede espressamente la detraibilità dell'IVA **nel solo caso in cui il piano sia pubblicato dal debitore nel registro delle imprese**. In proposito, stante la non obbligatorietà della pubblicazione, sarà necessario che il creditore presti molta attenzione a questo aspetto, ben potendo ad esempio condizionare la propria adesione allo stralcio alla pubblicazione del piano di risanamento nel registro delle imprese onde poter beneficiare della detraibilità dell'IVA.

La scelta da parte del debitore se pubblicare o meno il piano dovrà essere fatta soppesando i pro e i contra. In particolare, tra i pro si devono annoverare: i) la non imponibilità delle sopravvenienze attive conseguenti agli stralci, che l'art. 88, comma quat-

tro, del TUIR condiziona espressamente alla pubblicazione del piano; ii) l'effetto incentivante che la detraibilità dell'IVA ha sul processo decisionale dei creditori rispetto al prospettato stralcio. Tra i contra viceversa ricordiamo: i) la mancanza della necessaria riservatezza che consegue alla pubblicazione del piano; ii) la emissione di una nota di variazione IVA da parte del creditore comporta, lato debitore, il sorgere di un debito IVA, che quindi genera un fabbisogno finanziario immediato, di cui si dovrà tenere conto ai fini della sostenibilità del piano. Tanto maggiore è l'entità degli stralci, tanto maggiore sarà l'entità del debito IVA che sorge in capo al debitore, che si troverà a dover far fronte ad un notevole fabbisogno finanziario. Sotto questo profilo, posto che nell'ordinamento italiano l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione non è un obbligo, un tentativo che può essere effettuato è quello di negoziare con i creditori la non emissione della nota di variazione IVA. In questo modo l'IVA riferita alla parte di credito oggetto di stralcio, in quanto non più detraibile (per accordo negoziale), da componente finanziaria diventa un "costo", con la conseguenza che può essere considerata ai fini della determinazione della perdita su crediti per ottenere il beneficio fiscale della deducibilità ai sensi dell'art. 101, comma 5 TUIR.

Anche sotto il profilo della individuazione del momento nel quale sorge il diritto alla detrazione, la nuova formulazione normativa ha introdotto previsioni che rendono più conveniente (sotto questo specifico profilo) lo stralcio di crediti nell'ambito di accordi di ristrutturazione e di piani di risanamento attestati (e pubblicati), rispetto alle ipotesi di accordi di stralcio conclusi al di fuori degli istituti tipici previsti dalla legge fallimentare, ovvero alle ipotesi di procedure concorsuali.

Il sorgere del diritto alla detrazione IVA relativa ai crediti oggetto di stralcio concordato nell'ambito di accordi 182 bis e piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F., è infatti oggi legato a circostanze verificabili con certezza (omologa dell'accordo e pubblicazione del piano nel registro delle imprese) nonché normalmente molto ravvicinate al momento dell'adesione all'accordo o al piano.

Al contrario, per le procedure concorsuali/esecutive, l'Agenzia delle Entrate ha da tempo affermato che il diritto alla detrazione sorge con l'accertamento della "definitiva infruttuosità della procedura", estendendo così (indebitamente) il requisito della infruttuosità anche alle procedure concorsuali, laddove il legislatore aveva viceversa legato detto concetto alle sole procedure esecutive. Inoltre, sempre l'Agenzia delle Entrate, con la CM n. 77/E del 17.4.2000 e le successive Risoluzioni nn. 155/E/2001, 89/E/2002 e 195/E/2008, ha indicato più specificamente le condizioni al verificarsi delle quali detto presupposto deve ritenersi ricorrente:

- in caso di fallimento, con la scadenza del termine per la presentazione del reclamo al piano di riparto, ovvero, se il fallimento si chiude senza un piano di riparto, con la scadenza del termine entro il quale è possibile proporre reclamo avverso il decreto di chiusura della procedura;
- in caso di concordato fallimentare, con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
- in caso di liquidazione coatta amministrativa, con l'approvazione del piano di riparto;
- in caso di concordato preventivo, dal momento in cui il debitore adempie alla proposta e al piano concordatari omologati.

Per le procedure esecutive, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, si può parlare di infruttuosità quando il credito non trova soddisfacimento al termine delle procedure esecutive attivate, oppure quando sia stata accertata l'insussistenza di beni da assoggettare ad esecuzione.

Trattasi di tutta evidenza di posizioni estremamente penalizzanti per i creditori, che non tengono conto della durata media delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive in Italia, e che rendono ancora più favorevole il trattamento riservato agli accordi ex art. 182 bis e piani ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F..

La posizione dell'Agenzia delle Entrate è stata però, anche di recente, sottoposta a convincente revisione critica sulla base di una interpretazione della normativa effettuata con riferimento ai principi contenuti negli artt. 90 e 185 della Direttiva 2006/112/CE (sul sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto), che l'art. 26 in esame avrebbe dovuto recepire, nonché con riferimento alle sentenze emanate dalla Corte di Giustizia Europea in materia.

In particolare, con la "Norma di comportamento n. 192" emanata dall'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è stato affermato che "Nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere una nota credito ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, nel momento in cui l'ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura.

L'emissione della nota di variazione, ai fini IVA, può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, secondo i parametri fissati dall'articolo 101, comma 5, del D.P.R. 917/1986."

Nel commento a tale norma di comportamento si legge, tra l'altro, che in assenza di specifiche indicazioni nell'ambito dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972, il momento nel quale emettere la nota di variazione deve essere individuato in coerenza con le indicazioni delle norme della Direttiva e, quindi, in concomitanza temporale all'accadimento che genera la variazione, ovvero in un momento temporale coincidente con l'accertamento della irrecuperabilità del credito. Ciò è, peraltro, coerente con quanto riconosciuto dalla stessa Amministrazione finanziaria ai fini delle imposte sul reddito, secondo cui, in presenza di procedure concorsuali, opera un automatismo di definitività della perdita che si fonda sul presupposto che l'accertamento giudiziale o amministrativo dello stato d'insolvenza del debitore costituisce evidenza oggettiva della sussistenza degli elementi di certezza e precisione ai quali l'art. 101, comma 5, del TUIR subordina la deducibilità della perdita su crediti (Circolare Agenzia delle entrate n. 26/E del 1°

agosto 2013 e risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009. La legittimità del riferimento alla disciplina delle imposte dirette trova una indiretta conferma anche nella circolare Agenzia entrate n. 31/E del 30/12/2014 (paragrafo 22), a commento del DL 175/2014).

La "norma di comportamento" qui richiamata, per quanto si fonda su argomentazioni convincenti e condivisibili, rimane pur sempre un'indicazione proveniente da un organismo professionale, e pertanto, sino a quando l'Agenzia delle Entrate non deciderà di riconoscere l'erroneità della propria posizione, la detrazione dell'IVA relativa a crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedura concorsuale potrà essere effettuata (con certezza) in momenti temporalmente molto più differiti nel tempo rispetto a quanto oggi espressamente previsto dal legislatore per i crediti assoggettati a stralcio nell'ambito di accordi 182 bis e piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.. Ciò naturalmente a meno che il creditore intenda seguire immediatamente quanto suggerito dalla "norma di comportamento n. 192", facendo valere in giudizio le valide argomentazioni giuridiche sottostanti a detta norma ed ottenendo così - auspicabilmente - un precedente giurisprudenziale a favore di detta interpretazione.

#### ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARGOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE POSSONO ESSERE RICHIESTE A:

avv. Fabrizio Marchionni  
+39 0461 23100 - 260200 - 261977  
[fm@slm.tn.it](mailto:fm@slm.tn.it)

#### DISCLAIMER

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di informazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano interessati a riceverle ([newletter@slm.tn.it](mailto:newletter@slm.tn.it)). Le Newsletter di SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri legali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi specifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispecie concreta da parte di un legale.

#### INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

Le Newsletter di SLM sono inviate esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali in ragione di rapporti professionali intercorsi con SLM o in occasione di convegni, seminari, master, o eventi di altro genere. I dati forniti sono trattati secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). A tal fine i dati possono essere trattati

con o senza l'ausilio di mezzi elettronici e/o telematici ed essere comunicati per le medesime finalità ai dipendenti e collaboratori di SLM.

Il titolare dei dati personali ha i diritti previsti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali", tra cui il diritto di ottenere: i) la conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione; ii) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione dei medesimi. Il titolare dei dati personali può inoltre opporsi all'ulteriore trattamento dei suoi dati.

Il titolare del trattamento è lo Studio Legale Marchionni & Associati (SLM), con sede in Trento, Viale San Francesco d'Assisi n. 8. Il responsabile del trattamento è l'avv. Rosanna Visintainer, alla quale il titolare dei dati personali può rivolgersi, tramite l'indirizzo e-mail [rv@slm.tn.it](mailto:rv@slm.tn.it), per esercitare i diritti sopra indicati e per ottenere ulteriori informazioni. Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro può comunicarlo inviando una email a [rv@slm.tn.it](mailto:rv@slm.tn.it).